Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 063 **Data: 12/12/2024**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/12/2024 relativo all'incontro (25586) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN) il 04/12/2024 tra HC Trento U19 (223) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Galvan Aaron** (n. tessera 86395) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Manica Yuri** (n. tessera 86894) della società Hockey Club Trento A.s.d. 223 per violazione dell'art.15.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Galvan Aaron (n. tessera 86395)
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.55, il predetto giocatore caricava un avversario che, posto a poca distanza dalla balaustra, stava andando a recuperare un disco nell'angolo del campo. Il giocatore caricato andava a sbattere con la testa contro la balaustra, rimanendo qualche secondo sulla pista ghiacciata per poi rialzarsi in autonomia e riprendere regolarmente il gioco.
Il GALVAN veniva punito con una penalità maggiore (5') più automatica penalità partita cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della regola n. 41.3 e 201.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, appare comminabile la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Manica Yuri (n. tessera 86894)
Durante l'interruzione del gioco, a seguito della condotta fallosa commessa dal GALVAN, nella medesima interruzione e a seguito dell'avvenuto fallo sopra descritto, il predetto giocatore trovandosi anch'esso in campo, aggrediva lo stesso GALVAN, colpendolo ripetutamente e rendendo necessario l'intervento degli ufficiali di gara per interrompere la condotta violenta.
Dal canto suo il giocatore colpito non rispondeva all'aggressione.
Per questi motivi al solo giocatore MANICA Yuri veniva inflitta una penalità minore (2') quale aggressore, più una penalità maggiore (5') più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta (20') ai sensi della Regola 46.4.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi